

**Voluntary Disclosure:  
Profili sistemici e aspetti pratici**

---

**Dott. Annalisa DE VIVO**

# **AUTORICICLAGGIO, ANTIRICICLAGGIO E SOS**

**PROVENTI DEL REATO PRESUPPOSTO**  
- denaro, beni o altre utilità economiche  
provenienti da attività criminose -



**RICICLAGGIO**



**ATTIVITÀ LECITE**

## REATO DI RICICLAGGIO (art. 648-*bis* c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.


## REATO DI IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

## **D.Lgs. n. 231/2007 (modificato dal D.Lgs. n. 151/2009)**

- Attuazione della Dir. 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
- Unico riferimento legislativo in tema di antiriciclaggio
- Estensione e specificazione degli obblighi "antiriciclaggio" previsti dalla Legge 5 luglio 1991, n. 197 (e per i professionisti dal D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56)
- Specifica definizione di riciclaggio

## Azioni che costituiscono RICICLAGGIO (art. 2)




- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni

## Azioni che costituiscono RICICLAGGIO (art. 2)



- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività

## Azioni che costituiscono RICICLAGGIO (art. 2)



- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione

**Definizione di  
RICICLAGGIO  
ai sensi dell'art. 2  
del d.lgs. n. 231/2007**



- Riciclaggio
- Impiego di proventi illeciti
- Ricettazione
- Favoreggiamento personale
- Concorso nel reato
- Associazione per delinquere
- Auto-riciclaggio*
- Reati tributari

## REATO DI AUTORICICLAGGIO (art. 648-ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, **impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative,** il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

## REATO DI AUTORICICLAGGIO (art. 648-ter.1 c.p.)

*(Omissis)*

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla **mera utilizzazione** o al **godimento personale**.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

## “Mera utilizzazione” e “godimento personale”


La Relazione chiarisce che “sono stati chiaramente esclusi gli atti di mero godimento e disposizione da parte dell’autore del delitto presupposto – già punito con l’incriminazione per quest’ultimo reato – e limitando la punibilità ai soli comportamenti che determinano un “**quid pluris**” rispetto al puro e semplice utilizzo personale”

(ipotesi limitate ai meri casi di beneficio personale e immediato: acquisto di una casa, accensione di un conto corrente)

**AUTORICICLAGGIO**




**Impiego, sostituzione, trasferimento dei proventi delittuosi realizzato dallo stesso soggetto che ha commesso l'illecito presupposto da cui detti beni provengono**



**OBBLIGO DI  
SEGNALAZIONE**

**CIRCOLARE GDF 19 MARZO 2012, N. 83607:  
L'UTILIZZO DI SOMME DERIVANTI  
DA REATI TRIBUTARI COSTITUISCE  
IPOTESI DI AUTORICICLAGGIO**




**REATI TRIBUTARI  
EX D.LGS. N. 74/2000**




**OBBLIGO DI  
SEGNALAZIONE**

## PRESUPPOSTI DELLA SEGNALAZIONE DEI REATI TRIBUTARI ex D.Lgs. n. 74/2000



- ❑ **Superamento delle soglie di punibilità**
- ❑ **Perfezionamento del momento consumativo del reato**
- ❑ Secondo alcuni, **effettivo conseguimento di beni provenienti da attività criminosa** (ovvero espansione della sfera patrimoniale dell'evasore e non soltanto mancato depauperamento del patrimonio)



**OBBLIGO DI  
SEGNALAZIONE**

## OBBLIGO DI SEGNALAZIONE (art. 41)



**QUANDO:**  
**I professionisti fanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo**

## IL SOSPETTO È DESUNTO DA:

### 1. Aspetti oggettivi dell'operazione:

- CARATTERISTICHE**
- ENTITÀ**
- NATURA**

### 2. Qualsiasi circostanza conosciuta dal professionista in ragione delle prestazioni effettuate

### 3. Aspetti soggettivi dell'operazione:

- CAPACITÀ ECONOMICA**
- ATTIVITÀ SVOLTA DAL CLIENTE**

## LE MODIFICHE DEL D.L. 78/2010

L'art. 36 del d.l. 78/2010 ha modificato il primo comma dell'art. 41, aggiungendovi il seguente periodo:



**È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.**

## L'INTERPRETAZIONE DEL MEF

Nella **circolare interpretativa n. 297944 dell'11 ottobre 2010**, il MEF ha chiarito che con l'integrazione dell'art. 41 si è inteso contribuire alla definizione di un indicatore di anomalia che, tuttavia, deve essere considerato nell'ambito di una valutazione complessiva dell'operazione che non può prescindere dai richiamati elementi oggettivi e soggettivi.

Dunque, la modifica non trasforma l'impianto generale della norma, essendo più semplicemente finalizzata a “**qualificare meglio**” i profili di sospetto.

È infatti esclusa, a parere del MEF, ogni forma di “**oggettivizzazione della segnalazione di operazione sospetta**”.

# L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

**IL SOSPETTO SI DELINEA**



**ESCLUSIVAMENTE**

**in base di elementi a disposizione dei segnalanti,  
acquisiti nell'ambito dell'attività svolta  
ovvero  
a seguito del conferimento dell'incarico**



**IL PROFESSIONISTA NON DEVE SVOLGERE  
ALCUNA ATTIVITÀ INVESTIGATIVA**

# L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

PER AGEVOLARE L'INDIVIDUAZIONE DELLA OPERAZIONE SOSPETTA

Su proposta UIF


Sentiti gli Ordini Professionali

SONO EMANATI  
(e periodicamente aggiornati)  
INDICATORI DI ANOMALIA


DECRETO MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
16 APRILE 2010 (IN G.U. 3.5.2010, N. 101)

# L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

## GLI INDICATORI DI ANOMALIA



**DESCRIVONO  
COMPORAMENTI**



**INDIVIDUANO  
TIPOLOGIE  
DI OPERAZIONI**



**NON COSTITUISCONO DI PER SÉ MOTIVI SUFFICIENTI  
PER INDIVIDUARE UN'OPERAZIONE SOSPETTA**

## INDICATORI DI ANOMALIA

- ❑ Rifiuto o riluttanza nel fornire informazioni occorrenti per l'esecuzione della prestazione professionale
- ❑ Indicazione, da parte dei clienti, di dati inesatti o incompleti
- ❑ Esistenza di discrasie ingiustificate rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività
- ❑ Coinvolgimento di controparti insediate in Paesi noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto l'aspetto fiscale o del segreto bancario, ovvero indicati come non cooperativi dal GAFI non giustificato dall'attività economica del cliente e da altre circostanze

## INDICATORI DI ANOMALIA

- ❑ Effettuazione di operazioni apparentemente incongrue rispetto alle finalità dichiarate
- ❑ Impiego ingiustificato di contante o di mezzi di pagamento anomali rispetto alla prassi comune e alla natura dell'operazione
- ❑ Effettuazione di operazioni a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato
- ❑ Ricorso ingiustificato al frazionamento delle operazioni
- ❑ Ingiustificata interposizione di soggetti terzi
- ❑ Impiego di strumenti societari e fiduciari in modo da limitare la trasparenza della proprietà e della gestione

## IL DIRITTO ALLA DIFESA (art. 12, co. 2)

“Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non si applicano ai professionisti per le informazioni ricevute dal cliente oppure ottenute riguardo allo stesso:

- nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o
- dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento

compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute od ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”

## ATTIVITÀ ESONERATE DALL'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE (in via interpretativa)

- ❑ Consulenza, assistenza e rappresentanza relative a procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi e tributari)
- ❑ Consulenza, assistenza e rappresentanza relative a procedimenti alternativi di soluzione delle controversie
- ❑ Incarichi affidati dall'autorità giudiziaria (curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria)
- ❑ Ausiliario del giudice (perito, consulente tecnico d'ufficio), amministratore e liquidatore nelle procedure giudiziali
- ❑ Consulenza tecnica di parte


I professionisti trasmettono la segnalazione della operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero agli Ordini professionali  
**(art. 43)**



**I dottori commercialisti e gli esperti contabili ATTUALMENTE trasmettono la segnalazione dell'operazione sospetta di riciclaggio esclusivamente in via telematica alla UIF secondo le modalità descritte nel provvedimento emanato da Banca d'Italia il 4 maggio 2011 (pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13.05.2011)**



Con D.M. 4 maggio 2012 il MEF ha disposto che il CNDCEC possa ricevere le SOS dai propri iscritti e trasmetterle alla UIF.  
Le specifiche tecniche dovranno essere stabilite in un protocollo d'intesa CNDCEC-UIF, attualmente in fase di redazione



## SEGNALAZIONE TELEMATICA (DAL 16 MAGGIO 2011)

Le segnalazioni telematiche possono essere inviate:

**1. Con modulo “data entry”  
(le segnalazioni sono compilate attraverso  
un’interfaccia video)**

**2. Mediante trasmissione di un file predisposto  
autonomamente dal segnalante secondo il  
formato XBRL**

## TEMPISTICA DELLA SEGNALAZIONE (art. 41, co. 4)

Il professionista è tenuto a inviare la segnalazione:

- appena viene a conoscenza degli elementi di sospetto
- senza ritardo
- «ove possibile prima di eseguire l'operazione»

L'efficacia preventiva della segnalazione è direttamente correlata alla tempestività e alla diligente condotta del professionista

## OBBLIGO DI ASTENSIONE (art. 41, co. 5)

Il professionista al quale il cliente si rivolge per il compimento di operazioni che appaiano sospette deve:

1. astenersi dall'eseguire l'operazione sospetta richiesta dal cliente ad eccezioni dei casi in cui l'astensione può compromettere i) l'ordinario svolgimento delle prestazioni professionali, ii) le indagini
2. inviare senza ritardo la segnalazione dell'operazione alla UIF
3. eseguire l'operazione

## SEGRETO PROFESSIONALE (art. 41, co. 6)


La segnalazione delle operazioni sospette, se effettuata ai sensi di legge, non costituisce violazione:

- del segreto professionale
- di altri obblighi di segretezza
- di restrizioni imposte per legge o in sede contrattuale

## TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE (art. 45)


**L'identità della persona fisica che ha effettuato la segnalazione potrà essere rivelata solo su decreto motivato dell'autorità giudiziaria, ove quest'ultima lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede**

# ESITI DELLA SEGNALAZIONE



## OBBLIGO DI COLLABORAZIONE ATTIVA (art. 47)

La UIF può richiedere ai professionisti qualsiasi informazione necessaria per gli approfondimenti relativi a segnalazioni di operazioni sospette, ad omesse segnalazioni e in ogni altro caso previsto dalla legge



I professionisti dovranno trasmettere tempestivamente alla UIF quanto richiesto

## Esiti della segnalazione




# ESITI DELLA SEGNALAZIONE

## ESITI DELLA SEGNALAZIONE (art. 47)


*Per gli accertamenti ritenuti necessari, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza può avvalersi della collaborazione dei nuclei di Polizia Tributaria competenti per territorio. All'esito di tali indagini, potranno emergere:*

**CONDOTTE  
PENALMENTE RILEVANTI**



**In tal caso l'organo di polizia giudiziaria dovrà inviare la notizia di reato (anche diverso dal riciclaggio) all'autorità competente**

**VIOLAZIONI  
ESCLUSIVAMENTE  
AMMINISTRATIVE**



**In tale ipotesi dovrà essere redatto un verbale di constatazione, sulla base del quale il MEF irrogherà le sanzioni corrispondenti**